

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **519/1991** (ECLI:IT:COST:1991:519)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **04/12/1991**; Decisione del **19/12/1991**

Deposito del **30/12/1991**; Pubblicazione in G. U. **15/01/1992**

Norme impugnate:

Massime: **17828 17835**

Atti decisi:

N. 519

ORDINANZA 19-30 DICEMBRE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) e 98, comma sesto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promossi con n. 4 ordinanze emesse il 3 marzo 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli iscritte rispettivamente ai nn. 454, 455, 456 e 457 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che la commissione tributaria di Napoli - adita da Zavota Carmine, Mazza Alberto, Russo Davide e Pelella Vincenzo (rappresentanti legali rispettivamente delle società Lixena S.p.A., Elsa S.p.A., Span S.p.A. e DP1 S.r.l.) con ricorsi avverso le iscrizioni a ruolo loro notificate quali responsabili ex art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e riguardanti il pagamento di penali, soprattasse ed interessi dovuti dalle società di cui erano stati amministratori - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 98, 6 co., d.P.R. n. 602 del 1973, cit., - in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione - nella parte in cui non prevedono la notifica agli ex-amministratori di società degli addebiti contestati per il periodo in cui erano in carica e della conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie;

che, secondo la Commissione rimettente, la normativa censurata (violando gli artt. 3 e 24 della Costituzione) consente che divenga definitivo un accertamento per inerzia del soggetto d'imposta (la società) senza dare al coobbligato solidale (l'amministratore responsabile) la possibilità di esercitare le azioni da lui ritenute opportune per la tutela dei suoi diritti, non essendo prevista in suo favore alcuna notifica dell'atto di accertamento;

che inoltre la Commissione rimettente prospetta la violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso dai limiti della delega atteso che l'art. 10 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 (contenente la delega al Governo per emanare disposizioni in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso tributario) non prevede alcuna possibilità di "sostituzione tributaria" in assenza di avviso di accertamento;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato richiamando le precedenti pronunce di questa Corte di non fondatezza (sentenza n. 348 del 1987) e di manifesta infondatezza (ordinanza 21 gennaio 1988 n. 48; n. 591 del 1988; n. 246 del 1989; n. 178 del 1990), in relazione alle quali la Commissione rimettente non adduce profili nuovi;

Considerato che questa Corte ha già ritenuto non fondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione non essendo lesa il diritto di difesa "perché nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario" (sent. n. 348 del 1987);

che tale pronuncia è stata ribadita con successive ordinanze di manifesta infondatezza (n. 48 del 1988; n. 591 del 1988; n. 246 del 1989; n. 178 del 1990), né la Commissione rimettente prospetta nuovi profili di valutazione;

che la tutela del rappresentante del soggetto passivo non è compressa per effetto della mancata previa notifica dell'atto di accertamento e del provvedimento di applicazione delle pene pecuniarie in considerazione della riconosciuta possibilità di impugnare l'iscrizione a ruolo e di svolgere, in quella sede, ogni difesa diretta a contestare sia il rapporto di rappresentanza, sia la legittimità dell'applicazione delle pene pecuniarie nei confronti del soggetto passivo;

che, sotto altro profilo, non è violato l'art. 76 della Costituzione atteso che le norme censurate non prevedono alcuna ipotesi di "sostituzione tributaria";

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) e 98, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, sollevate dalla Commissione tributaria di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.